

COMPETENZE AUTONOME INGEGNERI SEZIONE B ALLA LUCE DEL QUADRO NAZIONALE DELLE QUALIFICHE

Preg.mo Direttore,

ho piacere nel segnalare alla sua prestigiosa testa giornalistica, un rivoluzionario riferimento normativo nazionale, a cui stranamente il Consiglio Nazionale degli Ingegneri nonché gli ordini provinciali degli ingegneri non hanno dato rilievo.

Trattasi del Decreto n. 8 del 2018 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 25 Gennaio 2018 di cui il link di seguito

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/25/18A00411/sg?fbclid=IwAR1PiVmVoca1hctC8nv0umDobie8oydPJxiGQgennDbP3S8VlgXJ6WJ6d4s>

e di cui la tabella allegata.

Di cosa si tratta?

Lo Stato Italiano, in quanto facente parte dell'Unione Europea, ha recepito la raccomandazione EQF 2017 pubblicata sulla gazzetta ufficiale europea tramutandola in Legge da cui la sua pubblicazione sulla nostra Gazzetta Ufficiale.

L'Unione Europea ha voluto uniformare titoli e competenze dei vari livelli di istruzione dei suoi stati membri che alla luce dell'EQF 2017 recepito dallo Stato Italiano (decreto n.8 del 2018 gazzetta ufficiale del 25/01/2018) vuol dire che i laureati triennali (primo ciclo di istruzione universitaria LIVELLO 6) quindi anche gli ingegneri iscritti alla sezione B dell'albo, possono occuparsi autonomamente di progettazione di opere complesse con metodo innovativo superando in tal modo le restrizioni imposte dal d.p.r.328/2001 capo IX che prevedeva per i medesimi progettazione autonoma di opere semplici con metodo standardizzato.

Pertanto, alla luce del recepimento da parte dello Stato Italiano dell'EQF 2017, non si può non tener conto in termini di competenze professionali di quanto riportato nell'allegato alla gazzetta ufficiale del 25/01/2018 che ripeto prevede per i laureati triennali in tutte le discipline, progettazione autonoma di opere complesse eseguita con metodo innovativo con conoscenze, cito testualmente, avanzate attraverso soluzioni innovative per risolvere problemi complessi. Penso che sia chiaro e che non abbia bisogno di interpretazioni.

Auspico che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri unitamente agli ordini degli ingegneri provinciali, nel pieno rispetto della legislazione italiana, tengano conto di questa Legge senza farsi venire indigesti mal di pancia, visto l'astio nutrito da sempre verso gli ingegneri in possesso della laurea triennale, ma la legge è legge e va rispettata come ad esempio il D.M. 16 marzo 2007 – lauree triennali in ingegneria da pag. 43 e successive, che non prevede alcuna limitazione alle competenze degli ingegneri con laurea di primo ciclo universitario. La legge è legge e si rispetta sempre.

Cordiali saluti.

Dott.Ing. Nicola Plasmati

Ordine degli Ingegneri della prov. di Matera – sezione B settore a) civile ed ambientale
CertIng n° MTA-2850-IT20 Ingegnere Esperto In Energetica – settore b) industriale
Matera, 20/03/2021